



Ministero delle Attività produttive

d'intesa con

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Relazione sugli interventi di sostegno
alle attività economiche e produttive

Indagine sugli incentivi
alla ricerca applicata

Giugno 2001

INDAGINE SUGLI INCENTIVI ALLA RICERCA APPLICATA:

IL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA E IL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Introduzione e principali conclusioni..... Pag. 579

**Capitolo 1 La riforma del sistema di agevolazione alla
ricerca industriale: il Fondo per le agevolazioni alla ricerca “ 582**

Introduzione “ 582

1.1 Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca..... “ 582

1.2 Gli interventi con procedura valutativa “ 585

1.3 Gli interventi con procedura negoziale..... “ 596

1.4 Gli interventi con procedura automatica..... “ 597

1.5 Norme transitorie e finali..... “ 600

1.6 L'operatività del Fondo “ 600

Appendice “ 603

Capitolo 2 La riforma del Fondo per l'innovazione tecnologica .. “ 619

Introduzione “ 619

2.1 Le novità della riforma “ 619

2.2 L'operatività del Fondo “ 622

Appendice “ 625

**Capitolo 3 L'analisi dell'additività degli interventi
finanziati dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca “ 637**

3.1 La metodologia di analisi..... “ 637

3.2 La banca dati delle imprese agevolate “ 638

3.3 La costruzione del campione di controllo..... “ 639

3.4 Gli effetti dell'incentivo sulla quantità di
investimenti in ricerca realizzati dalle imprese agevolate “ 640

3.5 L'additività secondo un modello di regressione lineare “ 644

Appendice “ 647

INTRODUZIONE E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il Fondo per l'innovazione tecnologica e il Fondo per le agevolazioni alla ricerca rappresentano due dei principali strumenti di sostegno alla ricerca applicata realizzata dal settore privato.

Attraverso tali forme di agevolazione il Governo persegue la finalità di accrescere la quantità e la qualità degli investimenti in R&S realizzati dalle imprese industriali e quindi indirettamente di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano; attraverso l'attività di R&S infatti ci si aspetta che le imprese realizzino nuovi sistemi produttivi o nuovi prodotti nonché apportino innovazioni e miglioramenti ai sistemi produttivi o prodotti già esistenti che le rendano più efficienti e più competitive rispetto alle imprese concorrenti.

Ciò che caratterizza il bene "ricerca" è l'essere un bene quasi pubblico: le imprese che realizzano per prime l'innovazione e quindi sostengono direttamente i costi della ricerca non riescono generalmente ad appropriarsi dell'intero rendimento derivante dal loro investimento in R&S. Ciò accade per effetto di fenomeni di diffusione dei risultati della ricerca ovvero per la presenza di esternalità positive. Sebbene vi sia la consapevolezza che una maggiore quantità di ricerca sia auspicabile per lo sviluppo dell'intero sistema produttivo, le imprese non raggiungono autonomamente la soglia di R&S "socialmente desiderabile". È questa una delle principali giustificazioni all'intervento pubblico di sostegno agli investimenti in R&S. Il sostegno pubblico a tali attività diventa lo strumento per elevare la quantità di ricerca, riducendo attraverso le diverse modalità di intervento il costo della ricerca e restituendo alle imprese che investono parte del gap tra rendimento sociale e rendimento privato generato dall'esistenza delle esternalità positive.

Nell'ambito dell'intervento pubblico, l'analisi di valutazione dell'efficacia della norma deve fondamentalmente chiedersi se l'agevolazione sia complementare o sostitutiva rispetto alla spesa privata in ricerca. In altre parole si deve valutare se le risorse pubbliche finanziano investimenti che le imprese avrebbero comunque realizzato con fondi propri oppure se in assenza dell'agevolazione le imprese avrebbero rinunciato all'investimento o lo avrebbero realizzato solo parzialmente con effetti negativi sui potenziali risultati della ricerca e quindi sui livelli di competitività del sistema produttivo del paese.

In questo lavoro, attraverso una analisi di valutazione condotta sulle imprese agevolate dal Fondo per la ricerca applicata, si cerca di dare una risposta a tale interrogativo. L'indagine è tesa a valutare se le agevolazioni del fondo hanno avuto effetti additivi sulla quantità di investimenti in R&S realizzati dal settore privato. A tale fine sono state adottate metodologie statistiche che hanno consentito di confrontare cosa è accaduto alle imprese che hanno direttamente beneficiato dell'agevolazione rispetto alle imprese di un campione di controllo con il quale si vuole approssimare cosa sarebbe accaduto alle imprese agevolate nelle medesime condizioni ma in assenza dell'incentivo (analisi del controfattuale).

I risultati sono positivi e l'analisi di valutazione conduce a una stima dell'impatto netto dell'agevolazione sulla quantità di immobilizzazioni immateriali (questa variabile approssima la quantità di investimenti in ricerca) sul fatturato pari allo 0,3 per cento. Tra l'anno di domanda dell'agevolazione e l'anno dell'erogazione a saldo dell'incentivo la quota di immobilizzazioni sul fatturato è passata dal 3,1 al 3,4 per cento nelle imprese agevolate mentre la stessa percentuale è rimasta costante nelle imprese del campione di controllo. Questo risultato è confermato anche utilizzando un modello di regressione multipla che suggerisce l'esistenza di un effetto netto positivo e statisticamente significativo dell'agevolazione¹.

Le attività di monitoraggio delle leggi di incentivazione e la valutazione degli effetti sulle imprese che ne hanno beneficiato nel passato è senza dubbio utile strumento per la programmazione delle politiche di incentivo. Nel caso specifico delle leggi di sostegno alla ricerca industriale sono emersi, con riferimento al funzionamento degli strumenti negli anni passati, alcuni limiti che hanno reso nel corso degli anni il FIT, gestito dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, e il FRA, gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, non più adeguati alle esigenze dei potenziali beneficiari. Si è allora avviato un complesso processo di riforma che ha restituito vitalità e efficienza a tali strumenti. La presenza di ampi margini di sovrapposizione tra i due Fondi ha reso necessaria un'attività di coordinamento tra le due amministrazioni che ha restituito ai due interventi la propria specificità. Maggiori

¹ Risultati molto simili sono stati ottenuti con una analoga metodologia con riferimento al Fondo per l'innovazione tecnologica; anche in questo caso l'intervento pubblico verifica l'ipotesi di additività. Maggiori dettagli sulla metodologia di analisi e sui risultati sono presenti nell'Indagine sulla legge 46/82, Ministero Industria, giugno 2000.

certezze sui tempi di concessione del beneficio e sui tempi di erogazione sono un fattore di interesse per le imprese che si rivolgono a tali strumenti.

La maggiore flessibilità di tali forme di agevolazione in termini di possibili modalità di fruizione dell'agevolazione, l'adeguamento ai massimali previsti dall'Unione europea, la possibilità di sfruttare sinergie attraverso la formazione di consorzi con università e enti pubblici di ricerca rappresentano ulteriori fattori di stimolo, più forti che nel passato, all'attività di ricerca delle imprese. Le maggiorazioni previste per le imprese di piccola dimensione e per quelle localizzate nelle aree svantaggiate del paese denotano l'interesse a colmare le divergenze esistenti sia con riferimento alla dimensione che con riferimento alla localizzazione geografica. I dati ISTAT sull'attività in R&S realizzata dalle imprese confermano che la quota maggioritaria della spesa è concentrata nelle regioni del Centro-nord. Il Sud realizza appena l'8 per cento della spesa complessiva. Un analogo squilibrio è rilevato per la spesa in ricerca per dimensione di impresa (il 75 per cento della spesa *intra muros* è realizzata dalle imprese con un numero di addetti superiore a 500).

Il lavoro è organizzato come segue. Nel capitolo 1 si analizza la riforma del Fondo per le agevolazioni alla ricerca e viene dato un aggiornamento sull'operatività del Fondo con particolare attenzione alla ripartizione delle risorse per area geografica, settore e dimensione.

Il Fondo per l'innovazione tecnologica è invece oggetto del secondo capitolo. Sono illustrate le principali caratteristiche dello strumento in base alla nuova normativa e aggiornati i dati relativi all'attività del Fondo al 31.12.2000.

Infine il capitolo 3 si concentra sull'analisi dell'additività degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. Nella prima parte del capitolo si dà risalto agli aspetti metodologici mentre nella seconda parte ci si concentra sui risultati.

Capitolo 1.

La riforma del sistema di agevolazione alla ricerca industriale:

Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca

Introduzione

Un processo di profonda riforma ha interessato nel corso degli ultimi tre anni il sistema del finanziamento pubblico alla ricerca industriale, coinvolgendo due dei principali strumenti di incentivazione: il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) e il Fondo speciale per la ricerca applicata (FRA), il primo gestito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato e il secondo dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Entrambi hanno subito profondi cambiamenti al fine di garantire una maggiore rispondenza dell'intervento pubblico alle esigenze del sistema produttivo nazionale e di razionalizzare l'intero sistema di agevolazioni alla ricerca. Nel corso degli anni si sono creati ampi margini di sovrapposizione tra il FIT e alcuni degli strumenti finanziati dal FRA che si è cercato di eliminare attraverso una mirata attività di coordinamento fra i due Ministeri.

In questo capitolo sarà descritto il nuovo quadro normativo che regola il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) che ha sostituito il FRA in seguito al decreto 297/99 e saranno illustrati i principali risultati della gestione del Fondo. I dati saranno aggiornati al 31.12.1999 facendo riferimento al precedente sistema mentre per il 2000 saranno date soltanto alcune indicazioni tenendo presente che in questo ultimo anno vi è stata la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.

1.1 Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca

Dall'istituzione del FRA, nel 1968, ad oggi l'insieme degli incentivi alla ricerca industriale gestiti dal MURST si è allargato progressivamente rendendo necessario un suo completo riordino.

Il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2001, costituisce il nuovo testo unico regolamentare del pacchetto agevolativo alla ricerca (ricerca industriale, formazione e diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività) finalizzato, come già ribadito nel decreto 297/99, a "*rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione ...*".

L'ambito di operatività del Fondo riguarda le attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente. Il quadro definitorio deriva da quello fissato dall'Unione europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. In particolare si intende per ricerca industriale “la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti”. Per sviluppo precompetitivo invece si intende “la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali”.

In questo modo viene chiarito l'ambito di competenza del MURST che si concentra sulle attività di ricerca industriale e del Ministero dell'Industria che attraverso il FIT, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, si concentra sulle attività di prevalente sviluppo precompetitivo.

Le modalità procedurali che regolano gli interventi previsti dal decreto 593 sono di tre tipi: valutative, negoziali, automatiche.

Le procedure valutative interessano gli interventi di tipo *bottom-up* ossia i progetti di ricerca o di formazione autonomamente presentati dai soggetti ammissibili. Tale procedura prevede una fase di valutazione sia economica sia scientifica dei progetti presentati condotta dagli organi ministeriali prima della concessione dell'agevolazione.

Con tipologia negoziale sono invece gestiti i progetti cosiddetti *top-down* ossia quelli proposti dai soggetti beneficiari sulla base di iniziative di programmazione definite dal Ministero direttamente o in accordo con altri enti pubblici.

Con la procedura automatica invece vengono incentivati gli interventi diretti a favorire le piccole e medie imprese che assumono personale di ricerca, che commissionano attività di ricerca a strutture del mondo della ricerca pubblica, che concedono borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca; con la stessa tipologia sono altresì regolati i distacchi temporanei del personale di ricerca di Università o Enti di ricerca presso PMI. Per la loro caratteristica si può fare a meno della fase preliminare di valutazione concedendo l'agevolazione in via automatica e lasciando alla fase successiva l'attività di controllo.

Tutti gli interventi sono realizzati a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca che, comprensivo delle risorse CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata.

La gestione contabile-amministrativa del Fondo è affidata direttamente al MURST mentre nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento valutativo e negoziale il MURST si avvale per gli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori connessi alla concessione dell'agevolazione di 10 raggruppamenti bancari. Pertanto l'IMI non è più il gestore esclusivo dell'attività di valutazione e gestione delle domande di finanziamento come precedentemente previsto. Per la valutazione tecnico - scientifica dei progetti il Ministero si avvale di esperti iscritti in apposito albo ministeriale.

I soggetti ammissibili all'agevolazione, purché abbiano stabile organizzazione in Italia, sono:

- a. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi,
- b. imprese che esercitano attività di trasporto,
- c. imprese artigiane,
- d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più soggetti di cui alle lettere a, b, c,
- e. consorzi e società consortili comunque costituiti purché con partecipazione finanziaria superiore al 50 per cento di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a, b, c, d; il limite della partecipazione è fissato al 30 per cento per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti discipline comunitarie,
- f. i parchi scientifici e tecnologici.

Con la legge finanziaria del dicembre 2000 sono stati considerati ammissibili gli enti di ricerca a carattere regionale e i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale.

Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali è previsto inoltre che restino ammissibili anche le società di ricerca costituite con le risorse del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui alla legge n. 46/82. Si tratta di un numero limitato di soggetti per i quali il Ministero partecipa alla compagine azionaria sebbene lo stesso decreto legislativo n. 297/99 ne abbia previsto l'uscita. Al

completamento di tali operazioni di privatizzazione tali soggetti potranno continuare a fruire degli interventi disciplinati dal decreto n. 593.

Una delle novità di maggiore significato risiede nell'opportunità, finora preclusa, di presentare progetti in modo congiunto tra soggetti industriali e strutture del mondo pubblico della ricerca (Università e Enti pubblici di ricerca). Tale innovazione rappresenta un importante passo avanti nel processo di integrazione delle reti di ricerca nazionale favorendo l'attività di collaborazione e coordinamento tra i vari soggetti. Fino ad ora, le leggi consentivano tali collaborazioni solo ove assumessero la forma di una struttura consortile, oppure lasciando al soggetto pubblico un ruolo di sub-contraente. Con il decreto n. 593, invece, l'impresa e l'Università (o l'Ente) potranno condurre in modo congiunto un singolo progetto, con evidenti vantaggi per la riuscita dello stesso. È comunque previsto che l'impegno finanziario sia sostenuto in misura prevalente dal soggetto industriale; tuttavia, ove il progetto si realizzi in una delle aree depresse del territorio nazionale, la partecipazione industriale può limitarsi al 30% dell'impegno finanziario complessivo del progetto. La motivazione risiede nella necessità di favorire tali collaborazioni, specie in zone, quali quelle meridionali, dove più consistente è la presenza di istituzioni scientifiche rispetto ad imprese che investono in R&S.

1.2 Gli interventi con procedura valutativa

Il titolo II (articoli da 5 a 11) del decreto 593 disciplina le attività finanziabili con procedura di carattere valutativo: si tratta di iniziative proposte direttamente dai soggetti ammissibili e dagli stessi autonomamente realizzate. Prima di vedere nel dettaglio le tipologie di progetto proponibili, è possibile analizzare la procedura di valutazione, comune a tutti gli interventi compresi nel titolo II (e anche nel titolo III), salvo evidenziare successivamente le caratteristiche proprie degli specifici interventi.

La domanda di finanziamento deve essere presentata al MURST, utilizzando gli schemi ufficiali predisposti. Nella richiesta di agevolazione devono essere evidenziate in modo articolato le caratteristiche del progetto in modo che questo sia classificabile tra le tipologie di ricerca ammesse al beneficio e siano bene individuabili gli obiettivi intermedi e finali del progetto. Il richiedente deve inoltre fare emergere il carattere di novità e l'interesse industriale (oltre che proprio anche del settore di appartenenza o intersettoriale) sottostante alla

realizzazione del progetto nonché la propria capacità tecnico-economica nel condurre le attività di ricerca indicate. Si chiede inoltre una stima dell'impatto economico-occupazionale dei risultati conseguiti e una descrizione del mercato di riferimento.

Alle grandi imprese è richiesto che sia evidenziato il carattere incentivante dell'aiuto. Tale aspetto deriva dalle normative comunitarie che impongono ai singoli Stati nazionali di non finanziare attività di ricerca alle imprese di grandi dimensioni che non sia di carattere addizionale rispetto a quella dalle stesse ordinariamente condotta. Le imprese devono dimostrare che in assenza del finanziamento pubblico non attiveranno quell'investimento o comunque lo attiveranno solo in parte e/o con tempi e modalità differenti e risultati finali più modesti. Tale requisito è elemento di ammissibilità il cui accertamento è eseguito preliminarmente rispetto alla fase istruttoria del progetto. Nel caso delle PMI, sempre per espressa disposizione comunitaria, si presume che il principio dell'additività sia sempre rispettato escludendo la necessità di ulteriori indagini in merito.

Oltre alla suddetta documentazione, il richiedente deve dimostrare la propria affidabilità economico-finanziaria. A tal fine deve certificare, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio, di rispettare i vincoli imposti su due parametri: il capitale netto deve essere superiore rispetto alla metà del costo del progetto al netto del finanziamento pubblico, gli oneri finanziari netti in rapporto al fatturato devono essere inferiori all'8 per cento.

Le PMI devono anche produrre una autocertificazione relativa al possesso di quei requisiti che la UE ha individuato al fine di attribuire ad un'impresa la caratteristica di PMI. Si tratta di tre parametri che debbono essere posseduti contemporaneamente:

- numero di dipendenti inferiore a 250;
- fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;
- non essere controllati per più del 25% da un soggetto di grandi dimensioni.

Per la valutazione delle domande di finanziamento, il Ministero si avvale di strutture esterne allo stesso: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria, esperti scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca proposto.

Competente ad esprimere il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento è un Comitato Tecnico, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 297/99 e composto da undici membri, di cui sei designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e gli altri 5 designati, uno ciascuno, dai Ministri dell'Ambiente, del Tesoro, della Sanità, delle Politiche Agricole, dell'Industria.

Ricevuto il progetto e verificatane la regolarità formale, il Ministero lo trasmette ad un esperto scientifico appositamente nominato dal Ministero per la valutazione del progetto, individuato all'interno di un apposito albo ministeriale; il progetto viene trasmesso contemporaneamente a un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente nell'ambito di dieci raggruppamenti bancari convenzionati per tali compiti con il Ministero.

Per i soli progetti proposti da grandi imprese, il Comitato valuta preventivamente la sussistenza del requisito di addizionalità: se l'esito è positivo, il Comitato avvia l'istruttoria designando l'esperto scientifico.

L'esperto scientifico e la banca conducono l'istruttoria del progetto, recandosi anche presso l'impresa proponente e formulando al Ministero entro 60 giorni il proprio parere circa la finanziabilità del progetto.

In particolare, la banca valuta la capacità economico-finanziaria del proponente a condurre il progetto secondo le modalità descritte, nonché le ricadute economico-occupazionali del progetto; l'esperto concentra la propria attività sugli aspetti scientifici del progetto, valutando il carattere di innovatività e originalità rispetto allo stato dell'arte del settore cui si riferisce il progetto, nonché la congruità e la pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto stesso.

Ricevute le relazioni istruttorie, il Ministero le trasmette alla prima riunione utile del Comitato (che si riunisce con cadenza almeno mensile): in tale sede il Comitato propone (con parere necessario ma non vincolante) al Ministero il provvedimento da adottare. Ove si decida per la concessione dell'agevolazione, la banca si occuperà della stipula del contratto di finanziamento e della gestione dello stesso, unitamente all'esperto.

Nel caso in cui il provvedimento ministeriale conduca ad accertare una prevalenza delle attività di sviluppo precompetitivo rispetto a quelle di ricerca industriale, il MURST trasmette il progetto al MICA che ne ha competenza,

completo di relazioni istruttorie e facendo comunque salva la data di presentazione della domanda.

Le forme e le misure dell'agevolazione

Il decreto MURST n. 593 dell'8/8/2000 ha stabilito le forme delle agevolazioni e i relativi limiti nel pieno rispetto di quanto imposto dalle normative comunitarie in tema di aiuti di Stato alla R&S. Al riguardo, la relativa disciplina comunitaria del febbraio del 1996 prevede che l'aiuto nazionale a favore della "ricerca industriale" non debba superare il 50% (in Equivalente Sovvenzione Lorda) dei costi ammissibili; nel caso dello "sviluppo precompetitivo" il limite non deve superare il 25% (in ESL)².

Il MURST ha fissato dei limiti all'intervento, nelle varie forme previste (fondo perduto, credito agevolato, contributo in conto interessi) che, rielaborati secondo il calcolo ESL, rispettino il limite comunitario.

Per gli interventi disciplinati all'articolo 5 (i progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale) il MURST mantiene la forma di intervento combinato - fondo perduto e credito agevolato - secondo i seguenti limiti:

Tabella 1. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MURST	ESL
Ricerca industriale	25% fondo perduto + 70% credito agevolato	50%
Sviluppo precompetitivo	10% fondo perduto + 70% credito agevolato	25%

² Il concetto di Equivalente Sovvenzione Lorda rappresenta un sistema di calcolo finalizzato a equiparare, da un punto di vista finanziario, le intensità di aiuto che i singoli Stati nazionali possono definire. Lo Stato nel fissare il proprio limite di intervento deve assicurare che tale limite, calcolato in ESL, non superi i valori imposti dalla UE.

L'agevolazione nella forma del credito agevolato avviene a un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale; la durata del finanziamento è stabilito in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di pre-ammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Si prevede la possibilità di riconoscere una quota a fondo perduto pari al massimo al 25% dei costi, ove si sia in presenza di determinate condizioni, di seguito elencate:

- a. 10% per i progetti proposti da PMI;
- b. 10% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87, par.3, lett. a) del Trattato UE;
- c. 5% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87, par.3, lett. c) del Trattato UE;
- d. 10% per i progetti che prevedano una collaborazione con partner comunitari o con Università e/o Enti pubblici di Ricerca.

Ove siano riconoscibili tali ulteriori agevolazioni, che comunque non possono superare il 25%, si aumenterà la quota di fondo perduto e diminuirà in misura corrispondente la quota di credito agevolato. La precedente tabella si modifica in tale misura:

Tabella 2. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso di maggiorazioni

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MURST	ESL
Ricerca industriale	50% fondo perduto + 45% credito agevolato	75%
Sviluppo precompetitivo	35% fondo perduto + 45% credito agevolato	50%

Per favorire la crescita degli investimenti in ricerca nelle aree depresse del territorio nazionale è stata introdotta una novità rispetto alla normativa

precedente: il proponente può chiedere che l'intervento del MURST, sempre nei limiti ESL sopra indicati, assuma esclusivamente la forma del contributo a fondo perduto. In tali casi la quota di fondo perduto è molto simile al limite espresso in ESL; continua a essere riconosciuto il diritto alle quote di agevolazione aggiuntive, negli stessi limiti sopra riportati. In considerazione di ciò, per i progetti in questione, l'intervento sarà così articolato:

Tabella 3. Percentuali di agevolazioni per gli interventi con procedura valutativa nel caso di intervento esclusivamente a fondo perduto

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MURST	ESL
Ricerca industriale	50% fondo perduto, sino al 75% in caso di maggiorazioni	50% (sino al 75%)
Sviluppo precompetitivo	25% fondo perduto, sino al 50% in caso di maggiorazioni	25% (sino al 50%)

Un elemento di ulteriore flessibilità nelle modalità di fruizione dell'agevolazione è la possibilità di richiedere il sostegno nella forma del contributo in conto interessi. Si tratta di una particolare forma di intervento (inizialmente prevista soltanto per i progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire, ora estesa a tutti progetti) che agevola il rimborso degli interessi gravanti su un finanziamento direttamente concesso da uno dei soggetti bancari a tal fine convenzionato con il Ministero. In altre parole, il finanziamento viene concesso direttamente da un soggetto bancario con la propria provvista e con le proprie modalità, cui va ad aggiungersi una quota del MURST a fondo perduto e una quota MURST di contributo in conto interessi pari all'85% del tasso di riferimento vigente. In questi casi le percentuali di agevolazione risultano:

Tabella 4. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso di contributo in conto interessi

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MURST	ESL
Ricerca industriale	25% fondo perduto + 55% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi	50%
Sviluppo precompetitivo	10% fondo perduto + 50% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi	25%

Si applicano, anche in questi casi, le agevolazioni aggiuntive che determineranno un intervento così articolato:

Tabella 5. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso di contributo in conto interessi e in presenza di maggiorazioni

FASE DI ATTIVITA'	INTERVENTO MURST	ESL
Ricerca industriale	50% fondo perduto + 30% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi	75%
Sviluppo precompetitivo	35% fondo perduto + 25% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi	50%

I costi ammissibili

Le tipologie di costo ammissibile sono:

- a. Spese di personale di ricerca (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
- b. Spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 60% del costo del personale;
- c. Strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote direttamente impiegate nell'attività di ricerca;
- d. Consulenze e prestazioni di terzi, utili allo svolgimento della ricerca.

Tutti i costi decorrono dalla data del decreto ministeriale di concessione del finanziamento e comunque dal 90° giorno successivo alla data di presentazione del progetto al MURST. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da imprese e soggetti pubblici (Università e/o Enti pubblici di Ricerca) si prevede che questi ultimi possano rendicontare i costi marginali da essi sostenuti, a fronte dei quali il MURST interviene comunque con gli stessi limiti imposti ai soggetti industriali.

I progetti autonomamente presentati

L'articolo 5 del decreto disciplina i progetti di ricerca autonomamente presentati dai soggetti ammissibili. Non esistono scadenze temporali per la presentazione delle domande né aree tematiche predefinite.

Nell'ambito di tale tipologia di intervento un'innovazione rispetto al passato riguarda il caso in cui il singolo progetto o l'insieme dei progetti presentati in un anno da un singolo richiedente superi la soglia dei 7,5 Meuro (circa 15 miliardi di lire). In questo caso sono previste particolari procedure di controllo e monitoraggio che tendono a facilitare l'attività di programmazione del Ministero.

Tale nuova disposizione deriva dalla necessità, per il Ministero, di poter amministrare le proprie risorse con maggiore razionalità e maggiore garanzia per le PMI che presentano spesso progetti di importi limitati ai quali l'Amministrazione intende dare supporto nel maggiore numero possibile dei casi. Nello stesso tempo il MURST ha manifestato il proprio interesse in una migliore programmazione da parte delle grandi imprese della propria attività di ricerca, con